

Avv. Angelo Coppola

Via Guglielmo Marconi, 3
80036 – Palma Campania (Na)
Tel & Fax 0815106156 - 3475223644

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

Sezione Terza Bis – R.G. n.7516-2019

Ricorso con Motivi Aggiunti

con richiesta integrazione contraddittorio

Per: Mariaelena TOSI, (C.F.: TSOMLN75H52B963A), nata a Caserta il 12 giugno 1975 e residente a Leno (BS) in Via Tovini, nr. 24, elett.te dom.ta ai fini del presente giudizio a Palma Campania (Na) in Via Marconi, 3, nello studio dell' **Avv. Angelo COPPOLA** (C.F.: CPPNGL67D24I073V), che, nel rappresentarla e difenderla, giusta procura rilasciata ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016, su separato documento informatico depositato con modalità telematica unitamente al ricorso originario, dichiara di voler ricevere avvisi e/o comunicazioni dalla Segreteria dell'adito Tribunale, ovvero notifiche dalle controparti, al fax 081/5106156 e/o all'indirizzo PEC: avvocatoangelocoppola@pec.it;

ricorrente

contro

1. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; **2. la Commissione Giudicatrice per il Concorso per Dirigenti Scolastici**, in persona del suo Presidente p.t., indetto con decreto del Direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 23 novembre 2017 n. 1259, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; **3. la Sottocommissione Giudicatrice n. 29 del Corso – Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica** (D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017), costituita con decreto direttoriale n.2080 del 31.12.2018, in persona del suo Presidente p.t.,

tutti

elett.te dom.ti ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi, 12, negli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, alla quale si trasmette copia informatica a mezzo PEC all'indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal ReGIndE dal sito: <https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>;

resistenti

nonché

Maria Angela ZANCA, [REDACTED] originaria
controinteressata (non vincitrice di concorso)

e

i Prof.ri tutti, di cui all'elenco graduato degli idonei e dei vincitori del Concorso
indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017;

attuali controinteressati

Con il presente atto si propongono **motivi aggiunti** per l'annullamento dei seguenti atti: **G-** il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 del 1° agosto 2019 di approvazione dell'elenco degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli idonei e dei vincitori e del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di successiva rettifica della graduatoria e della successiva nota dell'8.8.2019 prot. U.0036621 di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e della relativa tabella di assegnazione ai ruoli regionali, nonché degli eventuali provvedimenti ancorché non conosciuti di nomina in ruolo, di assegnazioni alle singole sedi e dei contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti dai singoli vincitori; **H-** il provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n.138/2017, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata; - i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove; **I-** il decreto Direttoriale del MIUR n. 2080 del 31.12.2018 di nomina dei Commissari, nella parte in cui vengono indicati i nominativi dei componenti le sottocommissioni, per la cui riconosciuta incompatibilità è intervenuta la sentenza del Tar Roma n. 8655-2019; **J-** il verbale n.3 del 25 gennaio 2019 della Commissione riunita in sessione plenaria, dei verbali d'insediamento della Commissione esaminatrice e di tutte le successive attività svolte in sessione plenaria; **K-** tutti gli atti successivi, pregressi e connessi non conosciuti al momento; che formalmente si spiegano

nel giudizio principale promosso per l'annullamento

A- del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione –Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR m_pi.AOODPIT. Registro Decreti Dipart. R.0000395 del 27 -03-2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli ammessi nella parte in cui è stata esclusa la ricorrente e degli altri atti indicati nel ricorso introduttivo (*subb. B, C, D, E e F*).

FATTO

Il M.I.U.R. con il Bando del 23.11.2018, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2018 ha indetto un corso-concorso pubblico avente ad oggetto il Corso – Concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici preso le istituzioni scolastiche nazionali.

L'odierna ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso e, dopo aver superato la prova preselettiva, ha partecipato alla prova scritta.

A seguito della correzione di tutti gli elaborati, il MIUR ha pubblicato in data 27 marzo 2019 il Decreto n. 0000395 con allegata graduatoria di tutti i candidati ammessi agli orali.

L'odierna ricorrente non è risultata inserita in tale elenco e, quindi, non è stata ammessa alla prova orale.

Tale esclusione è stata impugnata dalla ricorrente con il ricorso principale iscritto al n.7516-2019 R.G. dell'Intestata Giustizia, facendo valere in particolare l'illegittimità del giudizio negativo espresso dalla 29^a Sottocommissione, la quale non ha tenuto conto, da un lato, del denunciato malfunzionamento del *software* utilizzato per lo svolgimento della prova scritta a danno della ricorrente medesima, la quale aveva fatto affidamento nella procedura tecnica individuata e gestita dal Ministero tramite la Sottocommissione giudicatrice. Dall'altro, del dirimente principio elaborato dalla giurisprudenza di codesto On. Collegio, secondo il quale "*il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti*", sicché "*le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione **necessariamente servente** rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia*

ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione" (Tar Roma, Terza Bis, n.5867/2019).

Nelle more della discussione dell'istanza cautelare fissata per la Camera di Consiglio del 10 settembre 2019, il Ministero convenuto con il Decreto dipartimentale meglio indicato in epigrafe ha approvato la graduatoria finale del concorso oggetto di causa, con la dichiarazione dei candidati vincitori. E', pure, noto che codesto On.le Tribunale con sentenza breve pubblicata il due luglio 2019 (la n.8655) abbia disposto l'annullamento *in toto* della procedura concorsuale e che tale sentenza sia stata sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3512/2019, la quale ha fissato al 17 ottobre 2019 e successivamente al 12 marzo 2020 l'udienza pubblica per la discussione di merito. Resta il fatto dirimente che il decreto di approvazione finale della graduatoria di merito, unitamente agli altri provvedimenti meglio indicati in epigrafe, sono anch'essi palesemente illegittimi, oltre per via derivata, anche per via autonoma, risultando, in entrambe le evenienze, lesivi della posizione dell'odierna ricorrente, sicché degli stessi è necessario chiederne l'annullamento per i seguenti

MOTIVI

. **I- ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE E ILLEGITTIMITÀ PER GLI STESSI MOTIVI GIÀ ECCEPITI CON L'ATTO INTRODUTTIVO, CHE QUI DEVONO INTENDERSI RICHIAMATI INTEGRALMENTE.**

Trattandosi di atti successivi e consequenziali ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale, gli ultimi atti adottati dal MIUR, tra cui il decreto di approvazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale *de qua*, devono ritenersi nulli, *in primis*, per illegittimità dovuta ai motivi già esposti nel ricorso principale, che qui si riportano sinteticamente, i quali, seppur riguardanti la fase del concorso concernente la prova scritta sostenuta dalla ricorrente, si riverberano sulle successive fasi concorsuali (prova orale), alle quali la ricorrente non ha partecipato.

1. Con il primo motivo, rubricato <<**A. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALLE ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO DE QUO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE IN CUI NON ASSICURA**

L'UTILIZZO DI SOFTWARE IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA CONCORSUALE DE QUA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO>>, la ricorrente ha fondatamente dimostrato l'illegittimità dell'esclusione dalla partecipazione alle prove orali del concorso *de quo* bandito dal MIUR, siccome basata sulla *insufficiente* valutazione delle prove scritte decretata dalla Sottocommissione n.29 nella seduta del 26.2.2019, ed elaborata secondo le proposte di punteggio, di cui ai criteri di valutazione previamente adottati (che, poi, risulteranno palesemente viziati). Valutazione, che si è addotto, si presenta(va), parziale ed, in ogni caso, monca, per non aver la citata 29^ Sottocommissione dato atto del contenuto del verbale di prova, redatto in occasione della somministrazione della prova scritta il 18 ottobre 2018, ove era stata raccolta la dichiarazione della ricorrente, **espressa durante lo svolgimento della prova medesima**, con cui quest'ultima aveva lamentato che *“tre risposte dei quesiti a risposta aperta da lei SALVATE non risultano più visibili al successivo controllo. Dichiaro di aver riscritto due quesiti, non il terzo”*.

Sicché, non vi era, pertanto, dubbio che la mancata ammissione alle prove orali della prof.ssa Tosi fosse dipesa da un **palese difetto di funzionamento** del *software* fornito in dotazione ai candidati per lo svolgimento della prova scritta, il quale **non** contemplava la funzione di salvataggio automatico dei documenti, né la necessità di procedere ad un salvataggio manuale delle risposte fornite ai quesiti era stata preavvisata nelle istruzioni impartite ai candidati ed oltretutto non era enucleabile dalla tastiera del *computer*, che non annoverava un apposito pulsante con la dicitura <salva>.

Nelle istruzioni apparse sullo schermo prima dell'inizio della prova **per soli tre minuti** ed allegate in stampa al presente ricorso, infatti, si legge(va) solo che <<*la conferma della risposta avviene esclusivamente premendo il bottone “conferma e procedi”, lo stesso bottone serve anche a passare alla domanda successiva. E' possibile in ogni momento tornare alla domanda precedente con il bottone “torna alla domanda precedente”>>, precisandosi altresì che <<*La prova termina esclusivamente allo scadere del tempo, a quel punto dovrai rimanere nella tua posizione e attendere l'intervento del responsabile d'aula che effettuerà le operazioni necessarie alla consegna della prova*>>. Di qui, il fondato sospetto, del resto inammissibile per un corretto e proficuo svolgimento di una prova concorsuale,*

che la **ricorrente fosse stata tratta in errore** dall'insufficienza delle istruzioni somministrate e dalla carenza del *software* utilizzato, in quanto il termine "conferma", come è notorio, non significa(va) salvataggio della risposta e per di più l'uso della congiuntiva "e" seguita dal verbo "procedi", lascia(va) intendere che tale funzione servisse solo per passare alla domanda successiva, ma non per operare il salvataggio della precedente. Il sistema informatico -si è, pertanto, concluso in sede di redazione del ricorso principale- avrebbe dovuto contenere la funzione di **salvataggio automatico**, dopo un certo tempo, dei *file(s)* in corso di creazione; funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Sicché, la ambiguità ed imprecisione del sistema *software* fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, avevano, di fatto, determinato la perdita delle risposte fornite dalla ricorrente ai quesiti nn. 3, 4 e 5, a cui ha conseguito la mancata, ovvero scorretta attribuzione di un punteggio, per essere gli stessi stati ri-scritti in pochissimo tempo, ovvero non essere riscritti affatto.

Di qui, l'approssimazione del giudizio formulato dalla Commissione giudicatrice e l'illegittimità, pertanto, dell'esclusione della ricorrente dall'elenco di coloro che erano stati ammessi *illo tempore* a proseguire nell'iter concorsuale. Con la ulteriore e derivata conseguenza che tale illegittimità si riverbera anche sugli atti concorsuali successivi ed, *in primis*, sul decreto del 1° agosto 2019 di approvazione della graduatoria finale di merito, illegittima *in parte qua*.

2. Con il secondo motivo, rubricato <<**B-** VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 6 DELLA L.N.241/1990 E S.M.I... DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER FALSO RISPETTO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DELLA C.D. PAR CONDICIO>>, la ricorrente, al di là delle accertate falle del sistema, che non hanno consentito la conservazione degli elaborati redatti dalla medesima (nella loro versione originaria e certamente non definitiva), ha, altresì, dimostrato l'illegittimo comportamento tenuto dalla P.A. a suo danno in ragione del (mancato) operare del principio di affidamento, dato che il malfunzionamento del sistema informatico è stato alla stessa, di fatto, esclusivamente addebitato.

Si è così ribadito che l'esclusione della ricorrente dall'elenco dei concorrenti ammessi alla prova orale del concorso *de quo*, si aggancia(va), in negativo, alla

mancata valutazione in seno alla Commissione giudicatrice della valenza della dichiarazione della ricorrente effettuata nel corso dello svolgimento delle prova scritta, la quale -vistasi ingiustificatamente danneggiata- aveva tempestivamente e diligentemente denunciato la *manchevolezza* del sistema di video scrittura, manifestando, al contempo, con il suo comportamento la volontà di continuare nello svolgimento della prova medesima. La ricorrente aveva, così, riposto affidamento nella possibilità che i suoi elaborati potessero essere *ritrovati* all'interno del sistema di video scrittura, al pari di quanto sarebbe avvenuto, se si fossero utilizzate le tradizionali modalità cartacee di svolgimento della prova scritta.

In tal ultimo caso, è stato osservato, maggiori garanzie la concorrente avrebbe goduto, perché, come la giurisprudenza ha, a tal riguardo, confermato più volte, la Commissione esaminatrice, nell'espletamento della correzione, è tenuta ad estendere il proprio esame anche alla minuta consegnata, se questa si fosse presentata sufficientemente ordinata e con elementi contenutistici non confliggenti con la <bella copia>, che si sostanzino in svolgimenti più approfonditi della traccia assegnata. Si è, così, conclusivamente, sostenuto che il principio, elaborato in seno alle modalità tradizionali di somministrazione delle prove scritte, ben potesse attagliarsi anche riguardo ad un procedimento tenuto con modalità telematiche, rispetto al quale sempre codesto Tribunale aveva avuto già modo di sostenere, in termini generali, che *“il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti”*, sicché *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione **necessariamente servente** rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione”* (Tar Roma, Terza Bis, n.5867/2019).

Quest'ultima, quindi, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa e della sua efficienza (art. 97 Cost), da un lato, era tenuta a predisporre strumenti informatici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa; dall'altro, la stessa doveva prevedere procedure amministrative parallele di tipo tradizionali ed attivabili in caso di emergenza, ovvero in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti. Sicché, pure a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non può

prescindersi dal c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L.n. 241/1990 e dall'obbligo di NON far ricadere sul concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico. Soccorso istruttorio, da applicarsi, invero, **ad ampio raggio**, cioè, rispetto a tutte quelle procedure comparative svolte con modalità telematiche, il quale si sostanzia nell'affermazione **del principio dell'irrilevanza** se la mancata apertura e/o lettura del *file* sia dovuta ad anomalie del sistema ovvero ad errori del partecipante, giacché in entrambi i casi la P.A., sia essa una stazione appaltante, sia essa una P.A. indicente un concorso per l'accesso al pubblico impiego, è tenuta ad dis-attivare il vincolo, che su di essa grava, della sanzione *automatica* dell'esclusione dalla procedura comparativa del concorrente incorso in errore, consentendo, alternativamente, nel caso del pubblico concorso, la ri-petizione della prova, ovvero la prosecuzione nell'iter concorsuale, con riserva di successivi approfondimenti tecnici.

II- ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER L'OPERARE DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA N. 8655-2019 TAR ROMA, RELATIVAMENTE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, TRA GLI ALTRI, DELL'ART.16 D.M. N.138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE CENTRALE, CHE, IN SEDUTA PLENARIA, IN DATA 25 GENNAIO 2019, HA STABILITO I CRITERI DI CORREZIONE.

Il decreto di approvazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale *de qua*, è, unitamente ai provvedimenti sopra epigrafati, altresì, viziato, in via derivata, in ragione dell'intervenuta declaratoria di nullità della medesima ed intera procedura selettiva da parte della sentenza n.8655, pronunciata il 2 luglio 2019.

I giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto - Commissioni nominate sono da ritenersi illegittimi, in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione, che, tuttavia, erano *ab origine* invalidi siccome adottati, **secondo quanto statuito dalla predetta pronuncia**, da un organo illegittimamente costituito. E' emerso, in particolare, che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico si fosse riunito a composizione c.d. allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, erano stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. In tale consesso vi erano, però, anche componenti che

versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere quelle valutazioni, ampiamente discrezionali, volte alla selezione dei candidati vincitori.

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) ha comportato inevitabilmente che l'illegittimità del primo si sia ridonata sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

Non vi è, così, dubbio alcuno che l'invalidità del verbale n. 3/2019 discenda dalla insanabile illegittimità del decreto dipartimentale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alle dottoresse Davoli e Busceti, è risultato che le stesse abbiano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso. In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, statuisce espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «*non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici*». Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018 la disposizione in parola delineava una specifica causa – chiara ed inderogabile – di incompatibilità all'assunzione dell'incarico. E' evidente, e non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Infatti al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta(va) essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, per cui, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

La carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del *munus publicum* rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

Come noto, sono molteplici le occasioni di confronto e coordinamento istituzionale tra la figura del Sindaco e quella del Dirigente Scolastico, che la disciplina di settore prevede con riferimento all'organizzazione e programmazione delle attività di formazione ed istruzione sul territorio cittadino. La cooperazione istituzionale risulta necessaria in numerosi settori di intervento, dalla manutenzione degli immobili e pulizia delle aree, alla fornitura di servizi (quali a titolo esemplificativo le mense) e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica.

Quindi, la possibile interferenza delle rispettive funzioni imponeva di attuare, anche nella presente vicenda, quei presidi di tutela che l'ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l'alterazione del meccanismo di selezione concorsuale. Sul punto, l'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è assolutamente chiaro nel disporre che l'Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta «(...) *necessariamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria*».

Peraltro, occorre considerare che militavano anche ragioni di opportunità amministrativa ad escludere la nomina del dott. Marcucci, già dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito provinciale di Benevento ed ora collocato in quiescenza. Con ogni evidenza, la carica assunta comportava inevitabilmente un importante impegno in termini, quanto meno, di

tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali.

Ne è riprova che, il dott. Marcucci è risultato presente nello stesso giorno -finanche negli stessi orari o comunque in intervalli temporali non congrui- nelle adunanze convocate sia dalla Giunta Comunale che dalla Sotto-Commissione esaminatrice n.12.

Anche a voler prescindere dalla possibile falsità delle verbalizzazioni, eventualmente da accertare in altra sede, ciò non di meno la circostanza lascia supporre l'eventualità, più che fondata, che l'organo tecnico di valutazione abbia sovente potuto procedere (o almeno iniziare) ad esaminare gli elaborati anche in composizione non completa.

In tal caso, le operazioni sarebbero chiaramente invalide, posto che, secondo orientamento consolidato, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 14 novembre 2018, n. 10964. Negli stessi termini, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362; Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 999).

Infine, è necessario evidenziare che la nomina in parola si pone in stridente contrasto anche con un principio generale dell'ordinamento giuridico che, invero, avrebbe dovuto comunque impedire la designazione del dott. Marcucci.

Come noto, infatti, la situazione di conflitto di interessi comporta un dovere di astensione ai sensi dell'art. 51, co. 2 cod. proc. civ., estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, soprattutto in materia concorsuale: costituisce in tal senso, un insegnamento consolidato in giurisprudenza che *«Esiste un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico»* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149 e da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1962).

Tale regola rappresenta un canone di condotta indefettibile del soggetto preposto all'espletamento di funzioni pubbliche, come sancito dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile

2013 n. 62 che prescrive un generale obbligo di astensione ogni qual volta sussistano “gravi ragioni di convenienza”, nonché dall’art. 6 *bis* della L. 7 agosto 1990 n. 241, in forza del quale *“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Oltre alla carica elettiva come sindaco, risulta che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell’organizzazione presso l’Università Telematica “Pegaso” di un corso a pagamento finalizzato proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte.

Pertanto il Ministero resistente, prima di procedere alla nomina del dott. Marcucci, avrebbe dovuto porre in essere le dovute verifiche sulle autocertificazioni rese *ex art.* 71 del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le informazioni inerenti all’attività come formatore fossero agevolmente reperibili su internet.

L’omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi l’evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati con in motivi aggiunti.

III- ILLEGITTIMITÀ AUTONOMA PER ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’ATTIVITÀ DELLA P.A. RISPETTO AL DECRETO IMPUGNATO ED AGLI ATTI INDICATI IN EPIGRAFE.

Il decreto impugnato con i motivi aggiunti, nonché gli atti sopra emarginati, è ulteriormente viziato, in via autonoma, in ragione della palese violazione della natura di “collegio perfetto” della Commissione Centrale avutasi in occasione della riunione plenaria del 25 gennaio 2019, al termine della quale la Commissione principale e tutte le sottocommissioni hanno stabilito i criteri di correzione delle prove scritte. In tale occasione era, infatti, necessaria la presenza fisica di tutti i componenti, non essendo, tra l’altro, prevista da alcuna normativa la presenza con collegamento video.

Orbene, dall’allegato verbale risultano mancanti le firme dei componenti Prof. Carlo Bottari, Dott. Francesco Tufarelli, Prof. Francesco Aiello, Prof.ssa Maria Vittoria Lumetti, Prof. Giulio Malucelli, e Prof.ssa Carla Xodo, tutti Presidenti di

Sottocommissioni la cui presenza era obbligatoria e fondamentale. Risulta assente anche un componente della Sottocommissione 2 della Calabria, Giuseppe Giardino e della n.17 Porf. Folco Ferretti.

La loro assenza rende nulla la riunione e tutte le successive operazioni concorsuali.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Le ragioni appena esposte inducono a ritenere necessaria la concessione dell'autorizzazione alla notifica per pubblici per consentire l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati, idonei e vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, di cui all'elenco graduato allegato al relativo Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 del 1° agosto 2019 di approvazione dell'elenco medesimo degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017.

Visto, infatti, l'elevato numero dei controinteressati inseriti nel predetto elenco degli idonei e vincitori del Concorso DS 2017, nonché le indubbie difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, si chiede che l'On. Collegio adito, nella persona del suo Presidente, voglia, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione convenuta.

Sulla base di quanto sopra, Mariaelena TOSI, come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta,

CONCLUDE

perché codesto On. Collegio adito, reietta ogni contraria eccezione, previa concessione dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami a favore dei controinteressati individuati nelle persone degli idonei e vincitori del Concorso per Dirigenti Scolastici 2017, Voglia annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge anche in merito alle spese di lite. oltre al rimborso del contributo unificato versato.

Si deposita il presente atto, debitamente notificato, la procura, nonché gli atti ed i documenti indicati in epigrafe, che qui abbiansi per ripeuti e trascritti.

Si dichiara, infine, che, ai fini del pagamento del contributo unificato, esso per le ragioni di cui al ricorso principale, vada ancorato alla misura dimezzata di €.325,00.

Palma Campania, 29.10.2019

f.to digitalmente

Avv. Angelo Coppola

COPPOLA
ANGELO
Avvocato
29.10.2019 18:46:22 UTC

